CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "ARNAS" G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA EFFETTUARSI NELL'UNITÀ OPERATIVA DI PEDIATRIA/NEONATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO NOSTRA SIGNORA DI BONARIA DI SAN GAVINO MONREALE

tra

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "ARNAS" G. Brotzu, di seguito denominata ARNAS G. Brotzu, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi n. 1, codice fiscale e partita IVA 02315520920, nella persona del **Direttore Generale Dott. Maurizio Marcias**, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale e partita IVA 03990320925, nella persona del **Direttore Generale Dott. Joseph Polimeni**, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

- la ASL Medio Campidano, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di copertura dei posti vacanti, deve garantire la guardia attiva h 24 nell'unità operativa di Pediatria/Neonatologia del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, come previsto dagli standard operativi per l'accreditamento del punto nascita;
- la ASL Medio Campidano ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione dei Dirigenti Medici dell'ARNAS G. Brotzu mediante l'erogazione di prestazioni professionali nell'ambito della disciplina di pediatria e neonatologia

da erogarsi presso l'unità operativa di pediatria/neonatologia del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale;

- all'interno dell'ARNAS G. Brotzu vi sono le professionalità richieste e che i Direttori delle strutture coinvolte hanno espresso parere favorevole in merito;
- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS G. Brotzu, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Medio Campidano, previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza; pertanto, l'ARNAS G. Brotzu non è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi;
- che la Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 31/16 del 17.06.2026 ha emanato le *"Linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da applicare alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra aziende del SSR, finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e che quest'ultime si applicano per tutte le nuove convenzioni di prossima stipulazione"*;
- la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L. 241/90.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

L'oggetto della presente convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dei Dirigenti Medici Pediatri/Neonatologi dell'ARNAS G. Brotzu, previa

acquisizione della loro disponibilità, per un impegno orario massimo di n. 38 ore settimanali.

Art. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un numero di ore che l'ARNAS G. Brotzu potrà assicurare, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS G. Brotzu e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu e dell'ASL Medio Campidano.

Art. 3– Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

La ASL Medio Campidano per le prestazioni oggetto della presente convenzione, secondo quanto stabilito dalle linee guida emanate dalla RAS con D.G.R. 31/16 del 17.06.2026, corrisponderà all'ARNAS G. Brotzu, un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140,00/ora, oltre oneri in ossequio alla nota esplicativa RAS prot. uscita n. 32068 del 15.10.2026.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito

le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS G. Brotzu, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL Medio Campidano.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Medio Campidano emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS G. Brotzu che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla ASL Medio Campidano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

La ASL Medio Campidano non corrisponderà alcun pagamento per le prestazioni non autorizzate e rese al di fuori del regime di validità ed efficacia della presente convenzione.

Art. 4 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio compreso quello in itinere, sono a totale carico dell'ASL Medio Campidano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art. 5- Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 6 – Codice etico comportamentale, ptcp

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 7 – Tutela della Privacy

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Medio Campidano, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8 – Foro Competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 9– Disposizioni finali

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale	**Il Direttore Generale**
ARNAS G. Brotzu	**ASL 6 Medio Campidano**
Dott. Maurizio Marcias	**Dott. Joseph Polimeni**
MAURIZIO MARCIAS Firmato digitalmente da MAURIZIO MARCIAS Data: 2026.11.16 10:41:17 +01'00'	Joseph Polimeni 16.11.2026 12:36:17 GMT+01:00